



COMUNE DI CENTO

POLIZIA LOCALE

Convenzione tra l'Associazione "XXX" e il "Comune di CENTO (FE)" per il servizio Ausiliario di Vigilanza Ambientale e Zoofila ai sensi dell'art 56 del Dlgs 117/2017 " Codice del Terzo Settore"

L'anno il giorno del Mese di presso la sede del , con la presente scrittura privata avente per le parti forza di Legge a norma dell'art. 1372 del Codice Civile

TRA

Il Dott. , Comandante del Corpo di Polizia Locale del Comune di Cento il quale dichiara di intervenire in questo atto non in proprio ma esclusivamente in nome e per conto del suddetto Comune CF 81000520387, giusta deliberazione della Giunta Comunale nr. del

E

il/la Sig./Si.gra XXX nato/a a XXX il XXX – C.F XXX, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione XXX (in seguito "Associazione") con sede legale a XXX in Via XXX n. XXX - C.F./P.IVA XXX;

PREMESSO

1. Le premesse e gli allegati fanno parte della presente convenzione
2. la Norma costituzionale (art. 118, comma 4) prevede che "Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà";
3. l'art. 5 della Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" delinea il ruolo degli Enti del Terzo settore ed i rapporti con la Pubblica amministrazione;
4. il Testo Unico sugli Enti Locali (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 3, comma 5) prevede che "i Comuni e le Province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali";
5. Il Codice del Terzo Settore, Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 , art. 2, riconosce "il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo" e che "ne è promosso lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne è favorito l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche,



COMUNE DI CENTO

POLIZIA LOCALE

- solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali”;
6. la sentenza della Corte Costituzionale n. 131 del 22/6/2020 sottolinea come l'Unione Europea riconosca “in capo agli Stati Membri la possibilità di apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, un modello organizzativo ispirato non al principio di concorrenza ma a quello di solidarietà”;
 7. il DM n. 72 del 31 marzo 2021 che approva “Linee guida sul rapporto fra PA ed enti di Terzo settore, ai sensi degli articoli 55-57 del d. lgs. n. 117/2017”;
 8. la Legge Regionale n.3/2023 del 13/04/2023 “Norme per la promozione ed il sostegno del Terzo settore, dell'amministrazione condivisa e della cittadinanza attiva”, che promuove e sostiene il ruolo attivo e distintivo del Enti del Terzo Settore nonché dei soggetti operanti nel territorio dell'Emilia-Romagna, anche mediante relazioni di collaborazione con le amministrazioni pubbliche;
 9. il D.Lgs. n. 36/2023, Codice dei Contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della Legge 21/06/2022, n. 78 che all'art. 6, comma 1, sottrae il campo di applicazione dello stesso agli istituti disciplinati dal Titolo VII del Codice del Terzo Settore, di cui al D.Lgs. n. 117/2017;
 10. l'art. 6 dello Statuto Comunale che fa rientrare fra i compiti istituzionali del Comune la promozione e valorizzazione delle libere forme associative senza scopo di lucro fornendo, qualora se ne riconosca la necessità, anche un supporto logistico ed economico;
 11. che la presente convenzione è stipulata in forza della Deliberazione di Giunta Comunale nr del , della quale le parti danno reciprocamente atto di richiamarne il contenuto all'interno della presente;
 12. la presente convenzione è stipulata anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 8 e 17 septies della L.r. 24/2003 e ss.mm.ii. avente ad oggetto “Disciplina della Polizia Amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza” che prevede la possibilità di utilizzazione del volontariato : *“volta a realizzare una presenza attiva sul territorio, aggiuntiva e non sostitutiva rispetto a quella ordinariamente garantita dalla polizia locale, con il fine di promuovere l'educazione alla convivenza e il rispetto della legalità, il rispetto dell'ambiente, la mediazione dei conflitti e il dialogo tra le persone, l'integrazione e l'inclusione sociale”*;

Articolo 1. Oggetto della Convenzione.

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della convenzione

La presente Convenzione ha per oggetto la prestazione del Servizio di cui trattasi, nei seguenti settori di attività;

- Vigilanza, promozione e diffusione di informazioni in materia di educazione Ambientale;



COMUNE DI CENTO

POLIZIA LOCALE

- Vigilanza, promozione e diffusione di informazioni in materia di educazione Zoofila;
- Vigilanza e verifiche su tutto il territorio comunale in relazione al rispetto delle prescrizioni in materia ambientale contenute nel Testo Unico dell'Ambiente, Regolamento ATERSIR, nei Regolamenti Comunali ed ordinanze Sindacali;
- Osservazione e monitoraggio del territorio Comunale.
- Ausilio alla viabilità in occasione di manifestazioni sportive su strada.
- Ausilio al Corpo Polizia Locale

Articolo 2. Istituzione del servizio degli AUSILIARI e sue modalità di gestione.

L'associazione xxxx, mediante "Guardie Particolari Giurate Volontarie" (nel proseguo G.P.G.V.) si impegna ad utilizzare i propri soci volontari, aventi Decreto Prefettizio come G.P.G.V., ad espletare le mansioni sopra elencate sul territorio Comunale, nell'ambito di tale servizio assumono la denominazione di AUSILIARI e costituiscono il corrispondente servizio.

L'Amministrazione e le G.P.G.V. **concordano** un programma operativo di intervento nei settori di cui al precedente articolo 1 con un minimo di ore di servizio annuale pari a **XXXX**. Tale programma operativo dovrà assumere una connotazione versatile e modificabile nel tempo in relazione ad intervenute esigenze e/o contingibilità e verrà sviluppato dal Comandante Polizia Locale in collaborazione con il legale rappresentante dell'Associazionexxxxx.

Gli AUSILIARI messi a disposizione dall'Associazione xxx, nel numero risultante dal quadro organico della Questura di Ferrara, nello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione dovranno rapportarsi direttamente con Il legale rappresentante dell'Associazione, che a sua volta si rapporterà con il Comandante la Polizia Locale o altro operatore della Polizia Locale incaricato dal medesimo.

Articolo 3. Vigilanza sul servizio.

L'Associazione si impegna affinché le attività siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato e si impegna inoltre a dare immediata comunicazione al Comandante della Polizia Locale delle interruzioni che per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, nonché a comunicare le eventuali sostituzioni degli AUSILIARI incaricati.

Il Comandante della Polizia Locale è tenuto a comunicare tempestivamente all'Associazione ogni evento che possa incidere sull'attuazione delle attività previste dalla presente Convenzione o sulla sua validità.

Il Comandante della Polizia Locale ed il legale rappresentante dell'Associazione vigilano sullo svolgimento del servizio, avendo cura di verificare che gli AUSILIARI:

- Rispettino il regolamento di servizio, e i doveri che li riguardano;



COMUNE DI CENTO

POLIZIA LOCALE

- Nel contenuto e nelle modalità dell'intervento siano rispettosi dei diritti e della dignità degli utenti;
- Siano in possesso delle cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento dei compiti assegnati;
- 1. Siano dotati di tutti i requisiti prescritti dalle norme ed in particolare l'Associazione di appartenenza abbia provveduto alla stipulazione di apposita assicurazione in loro favore, prevista dalla normativa vigente, in ultimo il Dlgs 03/07/2017 nr 117 << Codice del Terzo Settore >>.

Articolo 4. Oneri e spese.

Gli oneri e le spese che saranno ammessi a rimborso nell'ambito della presente Convenzione, poiché indispensabili alla realizzazione del servizio reso dagli AUSILIARI, sono:

- I rimborsi chilometrici relativi agli spostamenti degli AUSILIARI nell'espletamento dell'attività, determinate secondo le tabelle;
- Le spese per l'eventuale attrezzatura necessaria per lo svolgimento, al meglio, del servizio (compresi elementi di vestiario);
- Gli oneri relativi alla copertura assicurativa degli AUSILIARI impegnati;

L'Amministrazione si impegna a rimborsare all'Associazione le suddette spese fino al raggiungimento della somma prevista annualmente dal Bilancio di previsione e sue eventuali variazioni successive ad oggi prevista in € 4.500,00, annui, innalzabili fino ad un massimo di € 6.000,00 a fronte di specifico rendiconto, da presentare entro il 30 Giugno e 31 Dicembre di ogni anno, supportato e integrato da documentazione giustificativa. Il rimborso spese verrà liquidato entro il Mese di Agosto di ogni anno e Gennaio dell'anno successivo di riferimento della presente convenzione.

L'Amministrazione comunale si impegna a sostenere le spese di notificazione dei verbali redatti d'Ufficio da parte degli operatori dell'Associazione

Articolo 5. Supporto logistico.

L'Amministrazione si impegna a fornire in comodato d'uso locali ad uso esclusivo da adibire a sede operativa e/o a ricercare altri locali qualora quelli usati nel corso della durata della presente convenzione non siano più disponibili, demandando tale impegno agli uffici competenti. L'Amministrazione si impegna altresì a fornire il necessario supporto al fine di pervenire all'identificazione completa del/dei trasgressori e del /degli obbligati in solido per le violazioni accertate.

L'Amministrazione si impegna inoltre, ove sia possibile nel rispetto delle condizioni di legge vigenti, ad addivenire alla conclusione di un contratto di comodato ad uso gratuito di uno o più mezzi comunali, al fine di destinarli agli scopi della presente convenzione. In questo caso



COMUNE DI CENTO

POLIZIA LOCALE

l'Associazione si impegna a sostenere le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria , mentre il Comune si impegnerà a sostenere le spese per assicurazione e imposte

Articolo 6. Formazione e aggiornamento.

L'Amministrazione potrà fornire occasioni concrete di formazione ed aggiornamento per gli AUSILIARI impegnati nello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, secondo modalità che andranno concordate di volta in volta con l'Associazione stessa

Articolo 7. Validità della Convenzione.

La presente Convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione al 31/12/2027.
E' rinnovabile per ulteriori mesi 24

Art. 8 - RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI

L'Associazione beneficiaria esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità diretta o indiretta per danni che dovessero derivare ad essa medesima e/o a terzi in conseguenza delle attività di cui al presente Avviso, ivi compreso l'uso proprio o improprio di beni mobili o immobili del Comune, ricevuti in consegna o comunque utilizzati .

L'Associazione esonera altresì il Comune da qualsiasi responsabilità per tutti gli eventuali rapporti di natura contrattuale che l'Associazione stessa dovesse instaurare per quanto previsto dalla convenzione. A seguito dell'approvazione dell'articolo 35 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi) cd. "Decreto crescita", convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, i seguenti soggetti:

1. le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale di cui all'art. 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
2. le associazioni di protezione ambientale rappresentative a livello nazionale individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
3. le associazioni, Onlus e fondazioni;
4. le cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

sono tenuti a pubblicare nei propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Tali informazioni debbono essere anche pubblicate nella nota integrativa al bilancio di esercizio e nell'eventuale consolidato. A partire dal 1 gennaio 2020 il mancato rispetto dell'obbligo comporta l'irrogazione, da



COMUNE DI CENTO

POLIZIA LOCALE

parte dell'amministrazione che ha erogato il beneficio o dall'amministrazione vigilante o competente per materia, di una sanzione pari al 1% degli importi ricevuti fino a un massimo di € 2.000, a cui si aggiunge la revoca integrale del beneficio nel caso in cui all'obbligo di pubblicazione non si adempia comunque nel termine di 90 giorni dalla contestazione.

Art. 9 - ADEMPIMENTI E VINCOLI DEL BENEFICIARIO

Il soggetto ammesso al finanziamento dovrà produrre entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione della convenzione la seguente documentazione:

- α. documentazione inerente l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi dei volontari (di cui all'articolo 18, comma 2 del Codice del Terzo settore) che prenderanno parte alle attività ;
- β. in caso di iniziativa o progetto presentato in forma associata, associazione temporanea di scopo (ATS) risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata che stabilisca i termini del partenariato (con riferimento alle attività gestite da ciascun partner, alle quote di cofinanziamento a carico di ognuno, ai rapporti di natura finanziaria tra gli stessi, ecc.);
- χ. comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente bancario/postale nel quale transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione delle attività oggetto del presente avviso.

La documentazione sopra indicata è da intendersi non esaustiva. L'Amministrazione Comunale si riserva di richiedere al soggetto ammesso al finanziamento, in considerazione della specifica natura giuridica, documentazione diversa o integrativa.

La mancata produzione, anche parziale, della documentazione sopra indicata nei termini previsti, senza giustificato motivo, comporterà la decadenza della convenzione.

Art. 10 - CAUSE DI RISOLUZIONE E DECADENZA

Il rapporto convenzionale può essere sospeso o revocato in qualsiasi momento, con adeguato preavviso, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico senza che all'assegnatario nulla sia dovuto; può comunque essere sospeso senza preavviso al verificarsi di eventi imprevedibili, o per far fronte a situazioni di emergenza. Il Comune di Cento si riserva comunque la facoltà di risolvere anticipatamente la convenzione, previa comunicazione all'Associazione, in caso di:

- scioglimento dell'Associazione o del raggruppamento di associazioni;
- omessa presentazione della documentazione richiesta nei termini previsti senza giustificato motivo;



COMUNE DI CENTO

POLIZIA LOCALE

- mancata rendicontazione annuale dell'Attività svolta e del Bilancio comprensivo delle spese sostenute e delle entrate percepite, quando l'omissione si protrae oltre 30 giorni dalla richiesta formale effettuata da parte dell'Amministrazione;
- mancata o inadeguata realizzazione di parti rilevanti del progetto oggetto di convenzione, o introduzione di rilevanti e non concordate modifiche ai programmi delle iniziative;
- gravi o ripetute inottemperanze alle disposizioni pattuite in convenzione;
- mancata copertura assicurativa;
- frode dimostrata dall'assegnatario in danno agli utenti, all'Amministrazione o ad altre associazioni, nell'ambito dell'attività convenzionale;
- accertamento da parte delle competenti Autorità di reati o contravvenzioni di natura penale a carico di persone facenti parte delle associazioni o loro aventi causa per fatti occorsi nell'ambito della gestione del progetto convenzionato;
- grave danno all'immagine dell'Amministrazione, determinato dall'assegnatario, fatto salvo il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti.

L'Associazione potrà recedere anticipatamente dalla convenzione con un preavviso, comunicato con modalità che permetta la notifica dell'avvenuto ricevimento, da inviarsi almeno 30 (trenta) giorni prima della data in cui il recesso dovrà avere esecuzione; in tale evenienza l'Amministrazione non è tenuta ad alcun rimborso, indennizzo, risarcimento o somma a qualsiasi altro titolo vantato.

Art. 11 - Responsabilità / Coperture assicurative

L'Associazione, con effetto dalla data di decorrenza della presente convenzione, si obbliga a stipulare con primario Assicuratore e a mantenere in vigore, per tutta la durata del presente convenzione, un'adeguata copertura assicurativa contro i rischi di:

A) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per danni arrecati a terzi (tra i quali il Comune di Cento) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alle attività oggetto della presente convenzione, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

B) Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO): per infortuni sofferti da prestatori di lavoro subordinati e parasubordinati addetti all'attività svolta ed oggetto della convenzione e, comunque, di tutti coloro dei quali l'Associazione si avvalga e per i quali la normativa vigente ponga a carico dell'Associazione l'iscrizione all'INAIL, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Art. 12 – Statuto e Atto Costitutivo dell'Associazione

Lo statuto dell'Associazione, in cui sono fissati gli scopi e i principi reggenti la relativa attività, è interamente richiamato dal presente atto e, pertanto, ogni sua modificazione dovrà essere tempestivamente comunicata all'Amministrazione Comunale.



COMUNE DI CENTO

POLIZIA LOCALE

Art. 13 – Accertamenti e controlli sull'attività

Al Comune di Cento è riservata ampia facoltà di controllo sull'attività svolta dall'Associazione rispetto alle attività esercitate, anche con l'eventuale partecipazione di un rappresentante dell'Amministrazione stessa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione dell'Associazione.

Art. 14 – Personale dell'Associazione e rapporti di lavoro

Il personale che collabora con l'Associazione risponderà per fatti illeciti e per effetto della presente convenzione, non si instaurerà alcun tipo di rapporto di lavoro tra i dipendenti stessi e l'Amministrazione Comunale.

Il Comune di Cento non assume alcuna responsabilità per quanto attiene ai rapporti di lavoro fra la l'Associazione ed i suoi dipendenti o prestatori d'opera.

L'Associazione è responsabile dell'osservanza di tutte le norme in vigore sulla disciplina e tutela dei lavoratori dipendenti e dei prestatori d'opera.

Art. 15 - Controversie

Per qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione, esecuzione e/o risoluzione, in corso o al termine della presente convenzione, è competente il Foro di Ferrara.

Art. 16 – Trattamento dei dati personali

Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016, il comune di Cento, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuto a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento

Il titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è il Comune di Cento, con sede in Via Marcello Provenzali 15, cap. 44042, Cento (FE).

3. Il Responsabile della protezione dei dati personali

Il Comune di Cento ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida SpA (dpoteam@lepida.it)

4. Responsabili del trattamento

Il Comune di Cento può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l'Ente ha la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. Vengono formalizzate da parte dell'Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Tali soggetti vengono sottoposti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in



COMUNE DI CENTO

POLIZIA LOCALE

occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.

5. Soggetti autorizzati al trattamento

I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali.

6. Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal Comune di Cento per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per sottoscrizione della presente convenzione.

7. Destinatari dei dati personali

I suoi dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione.

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

9. Periodo di conservazione

I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopramenzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla presentazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

10. I suoi diritti

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:

- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- di opporsi al trattamento;
- di porre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

11. Conferimento dei dati

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà l'esclusione dalla sottoscrizione della presente convenzione.

12. Le parti si danno reciprocamente atto che i dati e le informazioni scambiati in relazione e in dipendenza del presente accordo saranno trattati nell'osservanza delle disposizioni del Reg. UE 2016/679 o GDPR e del Codice per la protezione dei dati personali D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii, ed in particolare, nel rispetto dei principi di finalità, necessari età, liceità, trasparenza e correttezza, qualità dei dati e proporzionalità.

13. Il Comune di Cento provvederà alla nomina del legale rappresentante dell'Associazione xxx come responsabile del trattamento dei dati relativi alle attività di cui alla presente convenzione ai



COMUNE DI CENTO

POLIZIA LOCALE

sensi e per gli effetti dell'art 28 del GDPR 679/2016

Art. 17 – Norme finali e fiscali

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001, l'Associazione sottoscrivendo la presente convenzione, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Il presente contratto é esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi art. 82 comma 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Letto approvato e sottoscritto
Il Comune di Cento
Comandante della Polizia Locale

L'associazione xxxx
Il Legale Rappresentante